Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 1° agosto 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, - ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 luglio 1957, n. 614.

Sistemazione dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — è autorizzato a gestire direttamente i servizi

pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como a mezzo di apposito gestore, nominato dal Ministro per i trasporti fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in attività di servizio od a riposo.

Art. 2.

Al gestore, nominato a termini dell'art. 1 è affidato l'esercizio con amministrazione autonoma, in nome e per conto dello Stato, delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, alle quali vengono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per i trasporti in concessione all'industria privata concernenti soprattutto le tariffe, gli orari, l'opportuno coordinamento con altri pubblici servizi di trasporto limitrofi od affluenti, nonchè l'obbligo del trasporto degli effetti postali.

Alla copertura dell'eventuale disavanzo di gestione dei servizi pubblici di navigazione di cui alla presente legge sarà provveduto con i fondi stanziati annualmente al capitolo n. 47 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1956-57 e corrispondenti per gli esercizi successivi, per sussidi straordinari di esercizio, ecc.

Art. 3.

L'amministrazione del gestore è sottoposta alla vigilanza del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Gli atti concernenti spese di carattere straordinario o che, comunque, impegnino la gestione oltre l'esercizio finanziario, per essere validi, devono essere sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro per i trasporti, che vi provvede sentito il Comitato di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° luglio di ogni anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Sono comunicati al Ministero dei trasporti per l'approvazione, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 5:

a) entro il mese di novembre, il bilancio di previsione e, appena adottate, le variazioni al bilancio medesimo rese necessarie nel corso della gestione;

b) entro il mese di ottobre il consuntivo dell'esercizio scaduto corredato dal conto patrimoniale, dal conto economico e dalla relazione dei revisori.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono comunicati al Parlamento e vengono allegati rispettivamente allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti ed al conto consuntivo del Ministero predetto.

Gli utili di gestione risultanti dal conto economico sono versati allo stato di previsione dell'entrata dello Stato.

Art. 5.

E' istituito presso il Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — un Comitato che darà il suo parere su quanto previsto nei precedenti articoli 3 e 4, nonchè sulle questioni d'ordine finanziario e comunque implicanti riflessi finanziari, concernenti la gestione prevista dalla presente legge, nonchè le gestioni commissariali governative di altri servizi di trasporto in concessione.

Il predetto Comitato darà il suo parere su ogni altro argomento per il quale il Ministero dei trasporti riterrà opportuno farne richiesta.

All'onere derivante dall'istituzione del Comitato, il Ministero dei trasporti farà fronte con i fondi del proprio bilancio già inscritti ai capitoli concernenti rispettivamente le indennità e diarie ai componenti di Consigli, Comitati e Commissioni e le spese per il funzionamento degli organi collegiali medesimi.

Art. 6.

Il Comitato di cui al precedente art. 5 è così composto:

un funzionario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione avente qualifica superiore a quella di ispettore generale, presidente;

un magistrato del Consiglio di Stato;

un avvocato dello Stato;

cinque rappresentanti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

un rappresentante della Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti;

due rappresentanti del Ministero del tesoro, dei quali uno della Direzione generale del tesoro ed un altro della Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero delle finanze Direzione generale del demanio;

due esperti.

Espleta le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Ministro per i trasporti provvede con proprio decreto alla nomina del presidente e degli altri componenti il Comitato.

Art. 7.

Il trattamento del personale delle tre navigazioni rimane regolato dalle norme per l'equo trattamento previsto dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, nonchè dai patti nazionali di lavoro relativi al personale di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dalla industria privata in regime di concessione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — ANGELINI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 26 luglio 1957, n. 615.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, recante norme integrative del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1957 n. 374, recante norme integrative del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:

Al preambolo, terzo alinea, dopo le parole: con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunte le parole: e successive modificazioni;

All'art 1, dopo le parole con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunte le parole: e successive modificazioni;

All'art. 1, dopo le parole: approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, sono aggiunte le parole sentito, comunque, il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

L'art. 2 è collocato dopo l'art. 3.

All'art 3 il primo e il secondo comma sono sostituiti con i seguenti:

Non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui scade il termine del preavviso notificato ai fini del riscatto di concessioni telefoniche ad uso pubblico la Amministrazione procede alla dichiarazione di riscatto con le modalità stabilite dall'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n 645, e successive modificazioni.

La dichiarazione di riscatto deve indicare la data di esecuzione di questo, che non può essere posteriore di giorni dieci al termine del 31 dicembre previsto nel comma precedente.

All'art. 3, quarto comma, alle parole: delle cose riscattate, sono sostituite le parole: dei beni riscattati.

All'art. 5, primo comma, alle parole: a rilevare le cose riscattate, sono sostituite le parole: a rilevare i beni riscattati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — MATTARELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 26 luglio 1957, n. 616.

Adeguamento delle pensioni di guerra dirette.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati e agli invalidi forniti di pensione od assegno rinnovabile della seconda, terza e quarta categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla quinta all'ottava, quando abbiano compiuto rispettivamente il 55° od il 60° anno di età e risulti altresì che il reddito complessivo accertato ai fini dell'imposta complementare sia inferiore a lire 300 mila annue, è concesso un assegno di previdenza non riversibile nè sequestrabile di annue lire 144 mila.

Tale assegno può essere congruamente ridotto sino alla metà nei casi di minor bisogno.

Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattasi di mutilati od invalidi riconosciuti, in sede di visita collegiale, inabili a qualsiasi proficuo lavoro per altre infermità, che per se stesse o congiuntamente a quelle di guerra risultino ascrivibili alla prima categoria della annessa tabella *A*.

Nei casi di inabilità temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno è concesso temporaneamente, per il periodo corrispondente ».

Art. 2.

Le tabelle *C* e *D*, annesse, alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituite, rispettivamente, dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge, firmate dal Ministro per il tesoro.

Sono soppressi i seguenti assegni accessori alle predette tabelle *C* e *D*:

a) l'assegno speciale temporaneo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1946, n. 576, e successive modificazioni;

b) l'indennità di contingenza istituita con decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, e successive modificazioni;

c) l'assegno supplementare di cui all'art. 29 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Art. 3.

Per gli invalidi della prima categoria con o senza assegni di superinvalidità è istituito l'assegno complementare, non riversibile, in misura fissa di lire 180 mila annue.

Art. 4.

Gli assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E* della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono complessivamente stabiliti nelle seguenti misure che assorbono le aggiunte annue di cui all'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e della legge 16 aprile 1954, n. 147:

Lettera *A*	annue	L.	648.000
» *A-bis*	»	»	552.000
» *B*	»	»	451.400
» *C*	»	»	220.900

Lettera *D*	. . . .	annue L.	216.000
» *E*	. . . .	» »	200.600
» *F*	. . . .	» »	180.100
» *G*	. . . .	» »	167.400

Art. 5.

L'art. 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e l'articolo 5 della legge 11 aprile 1953, n. 263, sono così modificati:

« Agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E* della legge 10 agosto 1950, n. 648, è accordata una indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nella seguente misura:

Lettera *A*	L.	40.000
» *A-bis*	»	35.000
» *B*	»	31.000
» *C*	»	22.000
» *D*	»	20.000
» *E*	»	15.000
» *F*	»	15.000
» *G*	»	12.000

Le dette indennità sono ridotte come segue per i grandi invalidi residenti in Comuni inferiori ai 100 mila abitanti:

Lettera *A*	L.	37.000
» *A-bis*	»	32.000
» *B*	»	28.000
» *C*	»	19.000
» *D*	»	17.000
» *E*	»	12.000
» *F*	»	12.000
» *G*	»	9.000

E' data facoltà al grande invalido della scelta tra l'accompagnatore militare e la indennità di accompagnamento.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta all'Istituto di ricovero nella misura dei quattro quinti.

L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà dare comunicazione dei suddetti ricoveri in Istituti rieducativi od assistenziali all'ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.

L'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ».

Art. 6.

Lo stato di bisogno richiesto per le vedove e per i genitori dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per conseguire l'assegno di previdenza, è ragguagliato ad un reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, inferiore a lire 300.000 annue.

Art. 7.

La misura del reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, indicata in lire 240.000 annue negli articoli 62 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevata a lire 300.000 annue.

Art. 8.

L'aumento annuo per i figli, previsto dall'art. 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi titolari di prima categoria, è elevato da lire 3000 a lire 36.000 annue.

Art. 9.

La norma di cui al settimo comma dell'art. 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sostituito dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1465, nella parte concernente la revoca del diritto al trattamento pensionistico di guerra agli ex militari delle forze armate del cessato impero austro-ungarico, nei casi di trasferimento della residenza o della dimora fuori dello Stato, senza preventiva autorizzazione, è abrogata.

Art. 10.

L'art. 4 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli, è parificato al servizio reso nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana il servizio prestato nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle provincie di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara ».

Art. 11.

Il secondo comma dell'art. 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, già modificato per quanto riguarda la misura della indennità speciale annua con l'art. 1 della legge 30 ottobre 1955, n. 1063, è sostituito dal seguente:

« A favore degli invalidi di prima categoria che non svolgono comunque una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37, ed è corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno ».

Art. 12.

Il trattamento di pensione per le vedove e i figli di cui agli articoli 55, 62 e 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648, quando trattasi di mutilato o di invalido di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, venuto a morte in conseguenza della mutilazione o della invalidità che dette origine alla pensione diretta, è concesso per la durata di un anno nella misura della sola pensione di prima categoria oltre gli aumenti previsti dal precente art. 8, purchè la relativa domanda sia presentata entro l'anno dalla data di morte del militare o del civile pensionato.

Dopo il predetto termine di un anno, comincia a decorrere la pensione nella misura tabellare di cui alle tabelle *G*, *H*, *I*, *L*, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Art. 13.

I benefici dipendenti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge, avranno decorrenza dal 1° luglio 1957 e verranno corrisposti di ufficio, agli invalidi fino alla sesta categoria nel modo seguente:

20 per cento dall'esercizio 1957-58;
50 per cento dall'esercizio 1958-59;
100 per cento dall'esercizio 1959-60.

Le percentuali di cui al precedente comma verranno calcolate per gli invalidi di guerra ascritti alla settima ed ottava categoria sui rispettivi ammontari annui fissati dalle annesse tabelle, ridotti di lire 12 mila annue; tale differenza, invece, verrà corrisposta dall'esercizio 1960-61.

Tutti gli altri benefici dipendenti dall'applicazione della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1956; quelli previsti dagli articoli 1 e 8 verranno concessi d'ufficio; gli altri su presentazione di domanda degli interessati. Ove tale domanda venga presentata oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione della legge, i benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa presentazione.

Art. 14.

Ai fini della liquidazione della pensione di riversibilità prevista dall'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, restano in vigore le tabelle *C* e *D* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 15.

E' soppressa, come emolumento a sè stante, per i titolari di pensioni, o di assegni di guerra, dirette ed indirette, l'indennità di caropane istituita con il decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni.

L'ammontare dell'indennità di caro-pane spettante prima dell'entrata in vigore della presente legge ai titolari di pensioni, o di assegni di guerra, dirette ed indirette, ai sensi del citato decreto legislativo, è conservato a titolo di assegno personale da riassorbire nei miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti e che comportino variazioni nel trattamento pensionistico complessivo.

Detto assegno personale è ridotto della stessa misura già stabilita per l'indennità di caro-pane allorchè si verifichino le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote dell'indennità medesima per le persone di famiglia, a norma del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433. Resta fermo l'obbligo, per i pensionati, di denunziare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette.

Art. 16.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 629 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57, aumentato di lire 3.000.000.000 mediante riduzione del capitolo 495 dello stato di previsione anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Ammontari annui dalla 1ª all'8ª categoria

GRADI MILITARI	CATEGORIE							
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
TABELLA *C*								
1° Sottufficiali e truppa	240.000	192.000	180.000	168.000	144.000	120.000	96.000	72.000
2° Ufficiali inferiori	276.000	220.800	207.000	193.200	165.600	138.000	110.400	82.800
3° Ufficiali superiori	303.600	242.880	227.700	212.520	182.160	151.800	121.440	91.080
4° Ufficiali generali	333.960	267.168	250.470	233.772	200.376	166.980	133.584	100.188
TABELLA *D*								
1° Sottufficiali e truppa	216.000	172.800	162.000	151.200	129.600	108.000	86.400	64.800
2° Ufficiali inferiori	248.400	198.720	186.300	173.880	149.040	124.200	99.360	74.520
3° Ufficiali superiori	273.240	218.592	204.930	191.268	163.944	136.620	109.296	81.972
4° Ufficiali generali	300.564	240.452	225.423	210.395	180.339	150.282	120.226	90.170

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1957, n. 617.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 157. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura è aggiunto quello di:

5) Complementi di matematica.

Gli articoli 299 e 300, relativi alla scuola di perfezionamento in idrologia, crenologia e climatoterapia sono modificati come segue:

Art. 299. — Scuola di perfezionamento in idrologia, crenologia e climatoterapia.

a) La scuola ha la durata di due anni.

b) Gli insegnamenti sono i seguenti:

1° anno:

1) Nozioni fisiche sui terreni-acque e atmosfera;

2) Nozioni chimiche e chimico-fisiche, sui terreni, sulle acque e sulla atmosfera;

3) Nozioni biologiche sui terreni, sulle acque e sull'atmosfera;

4) Le azioni biologiche e medicamentose delle acque, dei terreni e dei climi: idrologia, crenologia, climatologia, ecc., la storia delle cure idro-climatologiche;

5) Farmacologia delle acque minerali (1° corso);

6) Igiene, vigilanza sanitaria, organizzazione e legislazione su acque, terreni e climi usati a scopo terapeutico e sulle stazioni di cura.

2° anno:

1) Farmacologia sulle acque minerali (2° corso);

2) Nozioni generali di idroterapia clinica;

3) Terapia idropinica in clinica;

4) Lutoterapia in clinica;

5) Talassoterapia e colonie fluviali;

6) Climatoterapia clinica.

c) Gli insegnamenti sono teorici e pratici e vengono integrati da esercitazioni di laboratorio e cliniche e da visite alle stazioni di cure crenotermali.

Art. 300. — *a*) Gli esami dei vari corsi del 1° e del 2° anno si svolgono in due sedute: esame teorico, esame pratico (due statini). Il voto è in trentesimi, media complessiva delle materie oggetto d'esame.

b) L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una tesi scritta (tre copie). La votazione è in cinquantesimi. Il diploma conferisce il titolo di « Specialista ».

Art. 309. — Agli insegnamenti del secondo corso della scuola di specializzazione in Medicina del lavoro è aggiunto quello di:

5) Radiologia e terapia fisica in rapporto alle malattie professionali.

La denominazione della « Scuola di perfezionamento in malattie infettive » è cambiata in « Scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali ». Pertanto gli articoli 324 e 327 relativi alla predetta scuola sono modificati come segue:

Art. 324. — Scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali.

La scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali ha la durata di anni tre ha sede presso la clinica delle malattie infettive e tropicali dell'Università ed è diretta dal direttore della clinica stessa.

Art. 327. — Ordinamento degli studi: Agli insegnamenti del 2° anno è aggiunto al n. 6) « Fisiopatologia dei tropici ». Agli insegnamenti del 3° anno è aggiunto al n. 6) « Clinica delle malattie tropicali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 246. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1957

Autorizzazione al Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.) ad acquistare dall'Ente Esposizione Universale di Roma un lotto di terreno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, sugli acquisti dei corpi morali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, con il quale la Fondazione « Centro Internazionale Radio-Medico (C.I.R.M.) » è stata eretta in Ente morale;

Vista la domanda presentata dal presidente del Consiglio d'amministrazione del « Centro Internazionale Radio-Medico » per ottenere l'autorizzazione ad acquistare dall'Ente Esposizione Universale di Roma, per il complessivo convenuto prezzo di L. 16.200.000, il lotto di terreno contrassegnato con il n. 340, di mq. 1425;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.) è autorizzato a procedere all'acquisto del lotto di terreno di cui alle premesse, per il prezzo ivi indicato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1957

GRONCHI

MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1957
Registro n. 27 Ufficio riscontro poste, foglio n. 72

(4609)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1957.

Autorizzazione alla Banca Alto Milanese Giorgetti-Saibene-Airoldi & C., società in accomandita semplice, con sede in Busto Arsizio (Varese), ad emettere assegni circolari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, ed i decreti Ministeriali 15 novembre 1923, 13 dicembre 1947 e 10 gennaio 1953;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, modificato a norma del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1217, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 7;

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Banca Alto Milanese Giorgetti-Saibene-Airoldi & C., società in accomandita semplice, con sede in Busto Arsizio;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Alla Banca Alto Milanese Giorgetti-Saibene-Airoldi & C., società in accomandita semplice, con sede in Busto Arsizio (Varese), è concessa ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la facoltà di emettere assegni circolari, osservate, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, modificato con decreti Ministeriali 13 dicembre 1947 e 10 gennaio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1957

Il Ministro: MEDICI

(4577)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 24 giugno 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Thomas Duncan Console generale di 2ª categoria di Panama a Palermo.

(4525)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare

Circolare n. A 36: « Accordo di pagamento con l'Egitto n. 14) ».

(4597)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Determinazione di zone di servitù militari intorno al Laboratorio caricamento proietti in Baiano di Spoleto

Intorno al Laboratorio caricamento proietti di Baiano di Spoleto, nel comune di Spoleto, per il tratto tra San Martino e Monte Vecchio, nonchè nella zona tra San Martino e C. Nicolai, sono imposte zone di servitù militari.

(4598)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Vetrana (Trabia).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 8 luglio 1957, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 2.739, sita nella spiaggia di Vetrana (Trabia), riportata in catasto al foglio n. 3, particella n. 41, del comune di Trabia.

(4572)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Fossignano, in comune di Aprilia (Latina), con sede in Roma, e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1957, registro n. 16, foglio n. 222, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario di Fossignano, in comune di Aprilia (Latina), con sede in Roma, ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

De Meo Fernando, presidente.
Balzoni Balilla e Santoro Mario, membri.

(4584)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

Corso dei cambi del 31 luglio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,88	624,83	624,905	624,95	624,85	624,88	624,88	624,90	624,90	—
$ Can.	659 —	658,75	659 —	659,25	658,55	659,72	659 —	658,50	658,25	—
Fr Sv lib.	145,785	145,77	145,80	145,80	145,80	145,78	145,81	145,80	145,80	—
Kr D.	89,88	89,87	89,90	89,88	89,85	89,88	89,89	89,85	89,88	—
Kr N.	86,93	86,92	87 —	86,945	86,92	86,94	86,95	86,90	86,93	—
Kr Sv.	120,50	120,47	120,49	120,49	120,50	120,49	120,51	120,40	120,51	—
Fol.	163,42	163,40	163,43	163,42	163,35	163,42	163,39	163,20	163,42	—
Fr B.	12,44	12,44	12,445	12,44875	12,435	12,44	12,4425	12,45	12,45	—
Fr Fr.	177,25	177,23	177,245	177,28	177,25	177,25	177,24	177,25	177,25	—
Fr Sv. acc.	142,57	142,55	142,52	142,58	142,54	142,60	142,59	142,50	142,59	—
Lst.	1737 —	1736,875	1737,125	1737,14	1736,75	1737 —	1736,875	1737 —	1737,25	—
Dm. occ.	148,80	148,80	148,78	148,805	148,78	148,81	148,79	148,90	148,80	—
Scell. Aust.	24,04	24,035	24,04	24,04	24,05	24,04	24,04125	24,04	24,04	—

Media dei titoli del 31 luglio 1957

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	64,275
Id. 3,50 % 1902	55,80
Id 5 % 1935	92,325
Redimibile 3,50 % 1934	78,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	87 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80 —
Id. 5 % 1936	95 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 luglio 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,915
1 Dollaro canadese	659,125
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	89,885
1 Corona norvegese	86,947
1 Corona svedese	120,50
1 Fiorino olandese	163,405
1 Franco belga	12,446
100 Franchi francesi	177,26
1 Franco svizzero acc.	142,585
1 Lira sterlina	1737,007
1 Marco germanico	148,797
1 Scellino austriaco	24,041

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.